



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2018
"UNITÀ E INDIVISIBILITÀ DELLA REPUBBLICA"

Il "pubblico" nel diritto internazionale alla luce del concetto di Politico di Schmitt. Un contributo alla teoria generale del diritto pubblico

di ARMIN VON BOGDANDY

IL “PUBBLICO” NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
ALLA LUCE DEL *CONCETTO DI POLITICO* DI SCHMITT.
UN CONTRIBUTO ALLA TEORIA GENERALE DEL
DIRITTO PUBBLICO

di *Armin von Bogdandy*
Professore in Diritto pubblico
«Goethe-Universität» di Francoforte sul Meno

~

*Direttore del Max Planck Institute for Comparative
Public Law and International Law di Heidelberg*

ABSTRACT

ITA

Questo contributo sviluppa un approccio giuspubblicistico al diritto internazionale, misurandosi con il *Concetto di politico* di Schmitt. Anzitutto, esso articola quest’approccio alla luce dell’attuale reazione statalista contro le istituzioni internazionali. In secondo luogo, il testo di Schmitt aiuta a riflettere sulle debolezze concettuali di tale reazione e a ricostruire una teoria del diritto pubblico. Infine, il concetto analitico di autorità pubblica internazionale nonché i concetti normativi di sfera pubblica inclusiva e di interesse generale transnazionale vengono contrapposti alla concezione antagonista del politico di Schmitt.

EN

This contribution aims at advancing a public law approach to international law by engaging with Carl Schmitt’s *Concept of the Political*. First, it hereby explains this approach in light of the current nationalist backlash against international law and governance. Second, Schmitt’s text helps reflecting the methodology of that approach, as of public law theory in general. Third, building blocks of international

public law such as the analytical concept of public authority as well as the normative concepts of inclusive publicness and common good will be framed against Schmitt's antagonistic concept of the political.

IL “PUBBLICO” NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
ALLA LUCE DEL *CONCETTO DI POLITICO* DI SCHMITT.
UN CONTRIBUTO ALLA TEORIA GENERALE DEL
DIRITTO PUBBLICO*

di *Armin von Bogdandy*

SOMMARIO: *I. Perché questo sguardo indietro?; II. La prontezza al conflitto violento come proiezione; 1. Il Concetto di politico - una pietra miliare del particolarismo; 2. L'idea centrale; 3. Implicazioni per il diritto pubblico domestico e internazionale; III. Critica e insegnamento del Concetto di politico di Schmitt; 1. Criteri di valutazione e teoria di diritto pubblico; 2. Valutazione degli argomenti di Schmitt; 3. Valutazione della costruzione concettuale di Schmitt; IV. Il cammino in avanti.*

I – PERCHÈ QUESTO SGUARDO INDIETRO?

La ricerca sulla c.d. *global governance* ha dimostrato che, nello spazio al di fuori dello Stato, vi sono delle istituzioni, le cui attività possono essere intese come esercizio di potere pubblico internazionale. Da un punto di vista giuridico, appare pertanto lecito analizzare queste attività avvalendosi di un paradigma di diritto pubblico, ossia sviluppando un *diritto pubblico internazionale*. La denominazione inglese di questo approccio chiarisce, attraverso l'inversione terminologica, il suo intento di sviluppare all'interno del *public international*

* Questo testo è stato presentato nell'ambito del seminario *History, Politics, Law: Thinking Through the International*, Clare College, Cambridge, del Kolleg-Forschergruppe (KFG), *International Law – Rise or Decline?*, Berlin, della *Cumbre Ius Constitutionale Commune en América latina*, San Miguel de Tucumán, nonché del seminario *International Public Authority – 10 Years On*, Heidelberg. Sia l'articolo sia le citazioni dei testi di Schmitt sono stati tradotti dal tedesco da Giacomo Ruge. Ringrazio in particolare Jean d'Aspremont, Jochen von Bernstorff, Kanad Bagchi, Henrik Enroth, Rainer Forst, Matthias Goldmann, Jürgen Habermas, Stefan Kadelbach, Martti Koskeniemi, Heike Krieger, Reinhard Mehring, Silvia Steininger, Leonie Vierck e Benedict Vischer per le loro preziose osservazioni. Una versione tedesca di questo articolo verrà pubblicata nella *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*.

law uno specifico *international public law*. In particolare, le attività d'istituzioni internazionali, siano esse organizzazioni in senso stretto, tribunali ovvero anche istituzioni più informali, come l'OSCE o il G7, devono essere ricostruite al fine di rafforzare la loro effettività e legittimità. I principi normativi sono l'*inclusione* e l'*interesse generale*, il concetto analitico fondamentale è l'*autorità pubblica*¹.

Ancorchè questo approccio riconosca i problemi delle istituzioni internazionali, esso mira comunque, alla stregua del costituzionalismo internazionale o del diritto amministrativo globale,² al loro ulteriore sviluppo, partendo dai principi sopra enunciati. Questo obiettivo però si scontra sempre più spesso con una controreazione statalista – se non addirittura nazionalista – osservabile da ultimo anche negli Stati Uniti.³ Certamente molte delle premesse di un approccio giuspubblicistico per le istituzioni internazionali non sono scontate, richiedono una motivazione, un controllo critico e un perfezionamento.⁴ A tal fine, il pre-

¹ In termini riepilogativi, si veda A. VON BOGDANDY, M. GOLDMANN, I. VENZKE, *From Public International to International Public Law: Translating World Public Opinion into International Public Authority*, in *European Journal of International Law*, 2017, p. 115, reperibile anche in *SSRN*; A. VON BOGDANDY, I. VENZKE, *In Whose Name? A Public Law Theory of International Adjudication*, Oxford, 2014, parz. trad. it. *In nome di chi? Giurisdizione internazionale e teoria del discorso*, Torino, 2010. Sul concetto, S. KADELBACH, *From Public International Law to International Public Law*, in A. VON BOGDANDY e altri (a cura di), *The Exercise of Public Authority by International Institutions*, Heidelberg, 2010, p. 33.

² E. BENVENISTI, *The Law Of Global Governance*, Leiden, 2014; B. KINGSBURY, N. KRISCH, R. STEWART, *The Emergence of Global Administrative Law*, in *Law & Contemp. Probs.*, 2005, p. 15; S. CASSESE, *An International Society of Public Law*, in *ICON·S Working Paper – Conference Proceedings Series I*, 2015; G. FERRARA, *Attuare lo Statuto delle Nazioni Unite*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2011; J. KLABBERS, A. PETERS, G. ÜLFSTEIN (a cura di), *The Constitutionalization of International Law*, Oxford, 2009; G. DELLA CANANEA (a cura di), *I principi dell'amministrazione nello spazio giuridico globale*, Napoli, 2007. Cfr., inoltre, J. BRUNNÉE, S. TOOPE, *Legitimacy and Legality in International Law. An Interactional Account*, Cambridge, 2010.

³ R.W. TILLERSON, *Remarks to U.S. Department of State Employees*, consultabile sul sito istituzionale dell'*U.S. Department of State*; H.R. MCMASTER, G. D. COHN, *America First Doesn't Mean America Alone*, consultabile sul sito del *The Wall Street Journal*; K. BOON, *President Trump and the Future of Multilateralism*, in *Emory International Law Review*, 2017, pp. 1075 ss.

⁴ *The New Nationalism*, consultabile sul sito de *The Economist*; H. KRIEGER, G. NOLTE, *The International Rule of Law – Rise or Decline? Points of Departure*, in *KFG Working Paper Series*, 2016, reperibile in *SSRN*; E.A. POSNER, *Liberal Internationalism and the Populist Backlash*, in *U of Chicago, Public Law Working Paper No. 606*, 2017, reperibile in *SSRN*; M. STRANGE, *The discursive (de)legitimation of global governance: political contestation and the emergence of new actors in the WTO's Dispute Settlement Body*, in *Global Dis-*

sente contributo si prefigge di analizzare il *Concetto di politico* di Carl Schmitt⁵, senza per questo voler esplicitare il neo-nazionalismo in maniera esaustiva ovvero alla luce del clericofascismo schmittiano⁶.

Il confronto con il *Concetto di politico* che qui s'intende condurre si situa in una tradizione umanistica⁷ simile a quella dell'*interpretive social science* d'origine angloamericana.⁸ In sostanza, si tratta di capire il Presente alla luce di questioni attuali attraverso l'interpretazione di testi influenti. In questo senso, il testo di Schmitt viene qui riletto con riferimento alla condizione odierna delle istituzioni internazionali. Non si tratta di un contributo alla ricerca storica su Schmitt, bensì di un contributo all'attuale costruzione teorica giuspubblicistica. Dato che Schmitt pubblicò il *Concetto di politico* in forma pressoché identica nel 1927, 1932, 1933, 1963 e 1971, non si può opporre al presente studio che il *Concetto di politico* aspirasse ad essere valido solo nella fase finale della Repubblica di Weimar. È vero: nel suo testo, Schmitt si concentra su una «situazione» (BP 9, 31). Ma non si tratta della fase finale della Repubblica di Weimar, bensì dell'epoca di «civiltà scientifica-tecnica-industriale».⁹

course: An Interdisciplinary Journal of Current Affairs and Applied Contemporary Thought, 2016, p. 352.

⁵ “BP” si riferisce all'edizione tedesca del 1963, *Begriff des Politischen. Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien*, Berlin, 1963, trad. it. *Il concetto di “politico”: testo del 1932 con una premessa e tre corollari*, in G. MIGLIO, P. SCHIERA (a cura di), *Le categorie del ‘politico’. Saggi di teoria politica*, Bologna, 2013, la quale contiene anche l'importante Premessa all'edizione del 1963.

⁶ In questi termini, J. HABERMAS, *Zum Begriff des Politischen – Der vernünftige Sinn eines zweifelhaften Erbstücks der Politischen Theologie*, testo di una relazione tenuta il 23.10.2009 nel “Cooper Union” di New York, p. 10.

⁷ “Ermeneutica” e “scienza umana” sono concetti difficili. Per una presentazione efficace, si veda C.F. GETHMANN, D. LANGEWIESCHE, J. MITTELSTRAß, D. SIMON, G. STOCK, *Manifest Geisteswissenschaft*, Berlin, 2005. L'approccio del presente contributo è improntato alla tradizione hegeliana, per la quale questi fenomeni sono contraddistinti dall'intersoggettività e dalla normatività. Al riguardo, M. QUANTE, *Die Wirklichkeit des Geistes. Studien zu Hegel*, Berlin, 2011; T. PINKARD, *Hegel's Naturalism: Mind, Nature, and the Final Ends of Life*, New York, 2012; A. HONNETH, *Das Recht der Freiheit: Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit* Berlin, 2013; L. SIEP, *Der Staat als irdischer Gott: Gene- und Relevanz einer Hegelschen Idee*, Tübingen, 2015.

⁸ P. RABINOW, W.M. SULLIVAN (a cura di), *Interpretive Social Science. A Second Look*, Berkeley-Los Angeles, 1979.

⁹ C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen. Einleitung von 1971 zur italienischen Ausgabe*, in H. QUARITSCHE (a cura di), *Complexio Oppositorum. Über Carl Schmitt*, Berlin, 1988, pp. 269 e 272.

Ora, si possono nutrire dubbi circa l'opportunità di sviluppare l'odierno diritto pubblico sulla base del testo di un autore così compromesso, in particolare per il legame di Schmitt con l'autoritarismo e con il nazionalsocialismo¹⁰. Tuttavia, il rigetto della posizione di un autore non dovrebbe anche impedire un'analisi dei suoi argomenti¹¹. A prescindere dalle ambizioni politiche di Schmitt, il *Concetto di politico* si può considerare come un contributo di natura accademica. E ciò corrisponde all'intenzione formulata dallo stesso Schmitt.

Una prima ragione a favore di un confronto con il *Concetto di politico* sta nel fatto che il testo, come anche molti rappresentanti del neonazionalismo, considera il diritto pubblico domestico e internazionale soprattutto dalla prospettiva del duro conflitto. Questa visione delle cose mette in dubbio la prospettiva della cooperazione, la quale anima approcci quali il costituzionalismo globale, il diritto amministrativo globale e, per l'appunto, il diritto pubblico internazionale. A questo riguardo va precisato che i rappresentanti di questi approcci normalmente non negano che i conflitti costituiscono un elemento essenziale delle dinamiche sociali¹². Essi non sono in alcun modo così sprovveduti o ingenui come la parte avversa spesso li rappresenta¹³. L'aspetto specifico, tanto nel caso di Schmitt quanto nel caso di molti rappresentanti del nazionalismo, sta nella radicalizzazione della prospettiva propria della teoria del conflitto, la quale nel *Concetto di politico* giunge a un punto in cui la prontezza di uno Stato a muovere guerra

¹⁰ Nel dettaglio, si veda R. MEHRING, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall*, München, 2009, pp. 200-437. Nell'edizione del *Concetto di politico* del 1933, l'orientamento nazionalsocialista e antisemita di Schmitt è chiaramente riconoscibile.

¹¹ J. HABERMAS, *Der gespaltene Westen*, Frankfurt/M., 2004, pp. 133 ss. e 187 ss.; M. KOSKENNIEMI, *International Law as Political Theology: How to read Nomos der Erde?*, in *Constellations*, 2004, pp. 492-511, in particolare p. 494; R. HOWSE, *Schmitt, Schmitteanism, and contemporary International Legal Theory*, in A. ORFORD, F. HOFFMANN (a cura di), *The Oxford Handbook of the Theory of International Law*, Oxford, 2016, pp. 212-230.

¹² R. DAHRENDORF, *Zu einer Theorie des sozialen Konflikts*, in W. ZAPF (a cura di), *Theorien des sozialen Wandels*, III ed., 1971, pp. 108 e 114 ss.; A.O. HIRSCHMANN, *Social Conflicts as Pillars of Democratic Market Society*, in *Political Theory*, 1994, pp. 202 e 212 ss. Uno sguardo d'insieme relativamente attuale lo offre T. BONACKER, *Konflikttheorien*, in G. KNEER, M. SCHROER (a cura di), *Handbuch soziologische Theorien*, Heidelberg, 2009, p. 179; E. OLIVITO, G. REPETTO, *Perché pensare la crisi dell'UE in termini di conflitti costituzionali*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2016, parte I, pp. 1ss.

¹³ In termini chiari, A. OSIANDER, *Missionare oder Analytiker? Versuch einer Neubewertung der "idealistischen" Schule in der Lehre von den internationalen Beziehungen*, in J. STEFFEK, L. HOLTHAUS (a cura di), *Jenseits der Anarchie*, Frankfurt am Main, New York, 2014, p. 25.

contro un altro Stato diventa la proiezione dominante. In sostanza, il *Concetto di politico* propone una nuova versione di un'antica concezione delle relazioni internazionali: il particolarismo.

La seconda ragione per un confronto con questo testo è che il *Concetto di politico* costituisce forse il più pregnante e influente testo sul particolarismo del 20esimo secolo. A ciò può aggiungersi che quasi nessun'altra opera giuridica del 20esimo secolo ha avuto un impatto comparabile¹⁴. Il *Concetto di politico*, un'opera chiave della produzione schmittiana, ha avuto effetti profondi sulla scienza giuridica, sulla legislazione e sulla prassi, non solo in Germania, ma anche in molti altri paesi¹⁵. Inoltre, l'influenza di questo testo va ben oltre l'ambito giuridico: importanti teorici della politica, politologi, storici, critici letterari e romanzieri si sono misurati intensamente con il *Concetto di politico*¹⁶. La sua dicotomia amico-nemico s'è fatta addirittura strada nel discorso pubblico e nel linguaggio comune¹⁷. Questo successo suggerisce che il *Concetto di politico* dà espressione a qualcosa di profondo. Ogni sforzo indirizzato a ottenere una vera comprensione del diritto pubblico domestico e internazionale dovrebbe confrontarsi con

¹⁴ Ciò potrebbe considerarsi ingiustificato nella misura in cui l'idea centrale pare essere presa dalla tesi di dottorato di H. MORGENTHAU del 1926 intitolata *Die internationale Rechtspflege. Ihr Wesen und ihre Grenzen*, Leipzig, 1929, p. 69, alla quale Schmitt s'ispirò senza darle il dovuto riconoscimento. Sul punto, vedasi M. KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations*, Cambridge, 2002, p. 436, trad. it. *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Bari, 2012. La prima versione del *Concetto di politico* comparve come articolo in una rivista e questo aspetto era meno sviluppato, in *Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik*, 1927, pp. 1-33. Morgenthau riprende di nuovo il suo concetto in *La notion du "politique" et la théorie des différends internationaux*, Paris, 1933 e si misura con l'opera di Schmitt in termini critici, pp. 44-61. Brevemente sulle diverse versioni del *Concetto di politico*, R. MEHRING, *Carl Schmitt. Zur Einführung*, Hamburg, 2011, pp. 147-149.

¹⁵ Si consideri, per esempio, l'influenza di Schmitt sulla costituzione della Quinta Repubblica Francese. Sul punto, si veda O. JOUANJAN, *Frankreich*, in A. VON BOGDANDY, P. CRUZ VILLALÓN, P.M. HUBER (a cura di), *Ius Publicum Europaeum I: Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrechts*, Heidelberg, 2007, pp. 87 e 106. Sulla recezione di Schmitt in Italia, C. GALLI, *Carl Schmitt nella cultura italiana (1924-1978). Storia, bilancio, prospettive di una presenza problematica*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1979, pp. 81 ss.; ID., *Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno*, Bologna, 2010. Interessante anche C. SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso (intervista a cura di F. Lanchester)*, in *Quaderni costituzionali*, 1983, pp. 5 ss.

¹⁶ Sull'impatto del *Concetto di politico* all'epoca, cfr. la bibliografia della *Carl-Schmitt-Gesellschaft* che menziona i testi rilevanti pubblicati dopo il 2007.

¹⁷ Schmitt fa riferimento a questo aspetto nell'edizione del 1963 e il disprezzo che qui manifesta appare piuttosto poco deciso. Cfr. C. SCHMITT, *Begriff des Politischen*, cit., p. 16.

questo *qualcosa*, per il quale il *Concetto di politico* mostra un cammino.

In terzo luogo, il *Concetto di politico* aiuta a precisare lo stato epistemico del diritto pubblico in quanto costruzione scientifica. Come nel caso del *Concetto di politico*, l'approccio del diritto pubblico internazionale si situa nella tradizionale costruzione teorica del diritto pubblico di matrice tedesca, il cui status epistemico appare poco chiaro. Sulla base di questo esempio si intendono sviluppare i parametri di una scienza che permetta di criticare il testo schmittiano e, al contempo, di riflettere la costruzione teorica giuspubblicistica.

In quarto luogo, nel *Concetto di politico* si trova un passo teorico di grandissimo interesse per il diritto pubblico odierno. Lo scritto di Schmitt accenna a come lo Stato, quale concetto fondamentale, possa essere privato della sua centralità (“detronizzato”, BP 10). Oggi appare evidente che un diritto pubblico dovrebbe comprendere anche le istituzioni sovra- e internazionali e che non possa pertanto dipendere, come nel caso del diritto pubblico tradizionale, dal concetto di Stato. Il *Concetto di politico* sostituisce – così s'afferma nella prima frase del testo di Schmitt – il concetto fondamentale di “Stato” con quello di “Politico” e, sulla base di questa sostituzione, suggerisce una riforma del sistema concettuale alla luce della dicotomia amico-nemico. Anche l'approccio di diritto pubblico internazionale che qui si segue mira a una riforma, tuttavia facendo uso di concetti diversi e, probabilmente, opposti. Da un punto di vista analitico, questo approccio si basa sul concetto di autorità pubblica; da un punto di vista normativo, esso si basa su una sfera pubblica di carattere inclusivo nonché sull'interesse generale.

II – LA PRONTEZZA AL CONFLITTO VIOLENTO COME PROIEZIONE

1. Il *Concetto di politico* – una pietra miliare del particolarismo

Il *Concetto di politico* rappresenta una pietra miliare all'interno di un'importante tradizione della storia del pensiero politico che va da Tucidide ai neocoservatori americani: il *particolarismo* (o *realismo* nel vocabolario specifico delle *relazioni internazionali*). Con la sua attenzione ai conflitti tra gruppi fortemente divisi, il particolarismo fa

da contraltare all'*universalismo* (o *idealismo*), una tradizione che va dagli stoici fino a Habermas, passando per Kant¹⁸. Schmitt apporta parecchi spunti nuovi al particolarismo. Lo introduce in un'epoca in cui il tema dell'interdipendenza acquista grande importanza, anche se tale importanza emerge soprattutto nelle versioni pubblicate dopo il 1932, come nel caso della prefazione all'edizione del 1963. Non da ultimo, il *Concetto di politico* rappresenta, a oggi, la più recente opera consacrata al particolarismo¹⁹: nè il neoconservatorismo americano nè i suoi accolti economisti sono finora riusciti a proporre un *magnum opus* comparabile²⁰.

Certamente l'affermazione di un dualismo tra *particolarismo* e *universalismo* insiste sui presupposti della metafisica occidentale²¹ e costituisce pertanto uno strumento poco adatto al riordino del complesso campo della storia della teoria giuspubblicistica. Tuttavia, tale dualismo fornisce pur sempre un livello minimo di orientamento e dinamismo intellettuale²². Ed è certamente più fruttuoso considerare gli sviluppi del pensiero giuspubblicistico in base a due visioni contrapposte piuttosto che immaginare uno sviluppo lineare ovvero una molteplicità infinita di visioni. Inoltre, nella nostra decade appare rinvigorito il *cleavage* politico *società aperta v. società chiusa* quale dorsale fon-

¹⁸ Per una presentazione di queste categorie, si vedano i contributi in M.N.S. SELLERS (a cura di), *Parochialism, Cosmopolitanism, and the Foundations of International Law*, Cambridge, 2012; in termini più approfonditi, S. DELLAVALLE, *Dalla comunità particolare all'ordine universale. I paradigmi storici*, vol. I, Napoli, 2011, pp. 37 ss.; A. BOSIO, S. DELLAVALLE, *Crisi e ridefinizione della sovranità nel contesto plurilivellare*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2016, parte I, pp. 127 ss.

¹⁹ Esiste un candidato: S. HUNTINGTON, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York, 1996.

²⁰ S. DELLAVALLE, *Beyond Particularism: Remarks on Some Recent Approaches to the Idea of a Universal Political and Legal Order*, in *European Journal of International Law*, 2010, pp. 765-788, in particolare pp. 769 s. Per una critica fulminante, si veda M. KOSKENNIEMI, *Global Governance and Public International Law*, in *Kritische Justiz*, 2004, pp. 241-54, in particolare p. 247. R. HOWSE dimostra come Leo Strauss non appartiene a questa categoria, *Leo Strauss. Man of Peace*, Cambridge, 2014.

²¹ Quest'aspetto è stato evidenziato per la prima volta in J.-F. LYOTARD, *La condition postmoderne: rapport sur le savoir*, Paris, 1979.

²² H. HEIMSOETH, *Die sechs großen Themen der abendländischen Metaphysik und der Ausgang des Mittelalters*, III ed., Stuttgart, 1954, pp. 18 ss.

damentale del conflitto politico. E tale circostanza attribuisce nuova rilevanza al tradizionale dualismo tra universalismo e particolarismo²³.

Tre presupposti fondamentali caratterizzano le teorie che vengono qualificate come *particolaristiche*: ciascuna società politica esiste in una relazione primariamente conflittuale con altre società (1), ciascun ordinamento normativo che superi i confini di una società è irrimediabilmente precario (2), il buon funzionamento di una comunità politica postula un altro grado di integrazione (3). Ognuno di questi presupposti mette in dubbio la possibilità che, nel diritto internazionale, si possa perseguire con successo, in maniera inclusiva, per mezzo d'istituzioni comuni, un interesse generale transnazionale. Il progetto di un vero diritto pubblico internazionale appare quindi fondarsi su basi labili. Ancorchè già al suo tempo Schmitt non fosse l'unico ad avere questa posizione²⁴, nessun altro testo riesce a dar espressione all'argomento centrale del particolarismo con vigore simile. Il radicalismo schmittiano può forse spiegare parte del successo del testo: infatti, dato che le dicotomie sono uno strumento essenziale del pensiero, la rappresentazione intransigente di uno dei due poli costituisce una maniera astutata per ottenere 'visibilità' accademica. Schmitt giustifica ciò con l'affermazione epistemica secondo cui un concetto utile è intrinsecamente polemico (BP 31).

2. L'idea centrale

Il *Concetto di politico* postula, quale idea dominante del diritto pubblico, la prontezza di un'unità politica a condurre un conflitto violento, una guerra contro un'altra unità politica²⁵. Tanto il diritto pubblico domestico quanto il diritto internazionale devono essere intesi,

²³ P. DE WILDE, R. KOOPMANS, M. ZÜRN, *Conflicts or Cleavage? Contesting Globalization in Western Europe and Beyond*, paper presentato all'ECPR General Conference di Glasgow (4-7.09.2014).

²⁴ Sul periodo compreso tra le due guerre si veda, per esempio, l'innovativo contributo di E.H. CARR, *The Twenty Years' Crisis. An Introduction to the Study of International Relations*, London, 1940. Per una dettagliata riabilitazione di molti di coloro che sono stati liquidati come "idealisti", si vedano i contributi in J. STEFFEK, L. HOLTHAUS (a cura di), *op. cit.*

²⁵ Per un'analisi dettagliata dei passaggi principali dell'opera, si vedano i contributi raccolti in R. MEHRING (a cura di), *Carl Schmitt. Der Begriff des Politischen. Ein kooperativer Kommentar*, Berlin, 2003.

interpretati e applicati attraverso questo prisma. Questa è la tesi principale. Il ragionamento che supporta questa tesi è complesso. La sua ricostruzione – cui ci accingiamo – mira a una migliore comprensione degli argomenti che affiorano nell'ambito del neo-nazionalismo e che alimentano lo scetticismo verso istituzioni internazionali di vasta portata.

L'elaborazione di questa tesi comincia con la famosa prima fase del libro: «il concetto di Stato presuppone quello di politico» (BP 20). Il *Concetto di politico* presenta lo Stato solo come una delle possibili istituzionalizzazioni delle relazioni politiche. Compiendo quasi una rivoluzione copernicana, il tradizionale rapporto tra i due concetti chiave (Stato e politica) viene invertito. In questa maniera, si dischiudono nuovi orizzonti per il diritto pubblico, e anche per un diritto pubblico internazionale e per l'esercizio di un'autorità pubblica internazionale, anche se questi orizzonti si situano al di fuori della visuale schmittiana o sono a essa contrari.

In un passo veramente decisivo e innovativo dell'opera, Schmitt definisce il concetto di politico, quale concetto fondamentale, in una maniera *modale o fenomenologica*²⁶, vale a dire come *il più intenso* di tutti i rapporti umani²⁷. Si tratta di un rapporto nel quale l'altro è amico o nemico; e ciò in un confronto che ammette l'annichilimento legale e legittimo dell'altro. «I concetti di amico e nemico devono essere intesi nel loro senso concreto, esistenziale e non come metafore o simboli» (BP 28). Per Schmitt, il nemico è, da un punto di vista costruttivo, più importante dell'amico: infatti, quest'ultimo trova scarsa attenzione ed è richiamato solo in pochi passaggi del *Concetto di politico*²⁸. Eppure, l'amicizia traduce il generale senso d'appartenenza al popolo, proprio in ragione della relativa omogeneità di quest'ultimo²⁹. In effetti, il nemico in senso schmittiano è legato a un popolo (BP 29 s.): non si situa necessariamente al di fuori di esso, ma può essere an-

²⁶ E.-W. BÖCKENFÖRDE, *Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk Carl Schmitts*, in H. QUARITSCH (a cura di), *Complexio Oppositorum*, cit., pp. 283 e 284 s.

²⁷ Come accennato, ciò si trova nello scritto di H. MORGENTHAU, *Die internationale Rechtspflege*, cit., p. 69.

²⁸ Schmitt riconosce ciò nella premessa all'edizione del 1963 e se ne lamenta senza però poter porre rimedio a questa anomalia.

²⁹ E.-W. BÖCKENFÖRDE, *op. cit.*, pp. 283 e 286.

che una fazione della guerra civile (BP 32) o un «nemico interno» di altro tipo (BP 46) in opposizione all'unità politica.

Il concetto di Stato si lega al concetto di politico in quanto la dicotomia tra amico e nemico è un dato ontico, mentre lo Stato rappresenta solo una delle più svariate forme istituzionalizzate di tale rapporto. Con ciò lo Stato non ne risulta svilito, al contrario: dato che lo Stato costituisce solo una delle possibili forme del rapporto politico, esso appare in Schmitt come una grande conquista di civiltà. Lo Stato, in quanto unità politica, è l'istituzione che, sul piano interno, vince i conflitti mortali e, sul piano esterno, li civilizza. Sul piano interno, lo Stato riesce a vincere un possibile conflitto mortale realizzando un'unità politica, cioè esercitando un dominio effettivo e forte su un popolo omogeneo. Il vero conflitto politico, ossia il conflitto potenzialmente mortale, viene limitato al rapporto con altri Stati.

Al contempo, la forma istituzionalizzata di Stato è rilevante anche sul piano esterno, non in quanto essa vince i conflitti, ma in quanto li canalizza e li civilizza. Lo Stato rende possibile la forma più civilizzata d'esercizio – imprescindibile se non desiderabile – della violenza. Nel *Concetto di politico*, il concetto di Stato perde centralità al fine di attribuire allo Stato *come forma politica* un posto notevolmente accresciuto, persino per la tradizione statalistica tedesca³⁰. Sicchè, il primato della dimensione internazionale ha per Schmitt anche la funzione di «rendere plausibile il suo concetto volontaristico di politico per un pubblico d'esperti»³¹.

Schmitt presenta un concetto di Stato molto limitato. Come concetto classificatorio non appare particolarmente utile. Esso va inteso piuttosto come concetto comparativo (o come idealtipo o paradigma). Schmitt lo definisce un concetto «polemico» (BP 31). In tal modo, Schmitt può mettere in dubbio la concezione convenzionale di Stato, che si avvale del termine *Stato* con riferimento a fenomeni onnipresenti nell'intera storia dell'umanità. Si pensi oggi ai fenomeni del *failed* o *failing states*, quali la Repubblica democratica del Congo o la Repubblica del Kosovo. La famosa affermazione contenuta nella pre-

³⁰ Esistono naturalmente altre tradizioni tedesche, come ad esempio l'orientamento sociale di Hugo Preuß verso la sinistra democratica, ma anche la c.d. "*Bewegungsorientierung*" del nazionalsocialismo. Si dice che Carl Schmitt perdette il suo ruolo di "*Kronjurist*" del Terzo Reich nel 1936 poichè veniva considerato troppo "statalista". Al riguardo, in dettaglio, si veda R. MEHRING, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall*, cit., pp. 378 ss.

³¹ J. HABERMAS, *Zum Begriff des Politischen*, cit., p. 9.

fazione all’edizione del 1963, secondo cui l’epoca della statualità sta per finire (BP 10), può essere meglio compresa attraverso un’accezione polemica o comparativa del concetto di Stato³². Tuttavia, nel *Concetto di politico* l’affermazione rimane vaga: Schmitt non si preoccupa di avvalorare il suo pensiero. Il suo allievo Ernst Forsthoff, a sua volta un giurista particolarmente influente, è stato più esplicito. Nel 1971, Forsthoff chiarisce che, a suo modo di vedere, la Repubblica federale tedesca non è un vero e proprio Stato, ma semplicemente una nota a piè di pagina della Guerra Fredda: il soffio più flebile della storia potrebbe travolgerla³³.

Il *Concetto di politico* descrive, secondo l’uso di allora e l’uso odierno della lingua, un concetto polemico di Stato, che nell’esperienza quotidiana è pressochè inutilizzabile. L’esperienza pratica insegna che, in quell’ambito che si è soliti definire *politico*, si trova tanta cooperazione quanto conflitto, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Perchè, dunque, si dovrebbe seguire l’approccio suggerito nel *Concetto di politico*?

Secondo Giorgio Agamben, la terminologia è l’elemento poetico del pensiero che rapisce il lettore³⁴. Schmitt aveva certamente talento per la terminologia poetica. Nessuno dovrebbe però lasciarsi circuire da tali espedienti e, al contrario, continuare la lettura con la massima attenzione: una pirotecnica concettuale può abbagliare pericolosamente il lettore. Nel merito, il *Concetto di politico* sostiene, attraverso argomenti di natura antropologica, teologica ed epistemologica, l’assoluta primazia del duro conflitto di fronte ad altre relazioni. Tali argomenti verranno qui solo accennati e, in un secondo momento (III.2.), approfonditi.

Il presupposto antropologico centrale del *Concetto di politico* è l’innata aggressività umana (BP 61), o più esattamente degli uomini, giacchè le donne non hanno alcun ruolo nella teorica schmittiana. Se-

³² Per un buon esempio di concetto comparativo di Stato, si veda S.D. KRASNER, T. RISSE, *External Actors, State-Building, and Service Provision in Areas of Limited Statehood: Introduction*, in *Governance*, 2014, pp. 545-67.

³³ E. FORSTHOFF, *Der Staat der Industriegesellschaft. Dargestellt am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland*, München, 1971, p. 158. Su Forsthoff e sul suo approccio schmittiano, si veda F. MEINEL, *Der Jurist in der industriellen Gesellschaft. Ernst Forsthoff und seine Zeit*, Berlin, 2011.

³⁴ G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, Torino, 2003. In questo testo Agamben mostra il potenziale del *Concetto di politico* per un’analisi della reazione statunitense agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

condo il *Concetto di politico*, «rimane la constatazione curiosa e per molti sicuramente inquietante che tutte le teorie politiche propriamente dette presuppongono che l'uomo sia "cattivo", e lo considerano come una creatura non solo problematica, ma anche "pericolosa" e dinamica» (BP 61). Non stupisce quindi che gli autori di riferimento siano Thomas Hobbes e Niccolò Machiavelli³⁵. Schmitt avvalorava questa affermazione con l'argomento secondo cui le società che hanno negato la dottrina del peccato originale (che lui evidentemente mette sullo stesso piano del postulato dell'aggressività innata) sono tutte finite in maniera catastrofica (BP 64 s.). L'aggressività assume per Schmitt un ruolo così importante che il *Concetto di politico* termina con il virgiliano *Ab integro nascitur ordo* (BP 95) – nasce da capo l'ordine. In un passaggio del *Glossario*, Schmitt formula questo pensiero – piuttosto ermetico – in termini più chiari: «con ogni bambino nasce un nuovo mondo, con l'aiuto di Dio egli diventa un aggressore»³⁶. Questa valutazione dischiude un'altra dimensione: l'aggressività non è solo una premessa ontica, bensì, grazie alla sua forza dinamizzante, va ritenuta di gran pregio. D'altra parte, Schmitt, in un altro punto dell'opera, si oppone a interpretazioni bellicistiche o militari e afferma che la guerra non è nè mèta, nè proposito, nè contenuto della politica (BP 33 s.). Essa costituisce «il *presupposto* che è sempre dato come possibilità reale» (BP 34, corsivo nell'originale).

Un ulteriore importante argomento è di natura epistemica: come in altri scritti,³⁷ nel *Concetto di politico* Schmitt sostiene che la vera conoscenza può essere acquisita solo partendo dallo stato d'eccezione. La lotta per la vita e la morte non è onnipresente, neppure in Schmitt. Tuttavia, egli rappresenta una possibile situazione che, per la sua gravità, deve assumersi come decisivo punto di partenza per la comprensione del resto. «Il fatto che questa circostanza si verifichi solo in via eccezionale, non la priva del suo carattere determinante, bensì lo fonda» (BP 35).

³⁵ Il fatto che Schmitt scriva erroneamente il nome di Machiavelli appare significativo. Scrivendolo con due (cfr. C. SCHMITT, *Begriff des Politischen*, cit., p. 65) e addirittura con tre "c" (*ibidem*, p. 59), Schmitt fa suonare il nome ancora più "bellico".

³⁶ C. SCHMITT, *Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947 – 1951*, Berlin, 1991, p. 320.

³⁷ Il testo centrale è C. SCHMITT, *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, Berlin, 1922, p. 13, trad. it. *Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in G. MIGLIO, P. SCHIERA (a cura di), *op. cit.*

Alla luce di queste premesse, la politica intesa come inimicizia è il rapporto umano veramente determinante. Come per Hobbes, essa è onnipresente, fintantochè non venga istituito un ordinamento giuridico generalmente valido e tutelato da forti istituzioni comuni. In tal senso, un vero ordinamento è necessariamente un ordinamento effettivo; cosa che il diritto internazionale con le sue istituzioni non può offrire, poiché è privo di strumenti di coercizione adeguati. Strumenti cognitivi, semantici, simbolici ovvero reputazionali delle istituzioni internazionali non costituiscono risorse capaci di fondare un'autorità pubblica internazionale.³⁸ Nel mondo di Schmitt viene riconosciuta obbedienza al difensore, e solo al difensore. Nel *Concetto di politico*, il legame tra protezione e obbedienza assurge a fondamento essenziale («eterno») dell'ordinamento (BP 53): *protego ergo oblige*. In tale contesto, il diritto internazionale e, in particolare, le sue istituzioni sembrano irrimediabilmente deboli. Concezioni volte a fondare un diritto pubblico internazionale e un'autorità pubblica internazionale sono, tutt'al più, delle chimere.

Il concetto di Stato nel *Concetto di politico* postula una pluralità di Stati. Questa premessa è assunta come dato di fatto. «Il mondo politico è un pluriverso, non un universo» (BP 54), poiché ci sono più Stati e nessuno Stato mondiale che inglobi gli altri. Questa affermazione è empiricamente incontestabile, e persino molti universalisti hanno dubbi circa la desiderabilità di uno Stato mondiale. Decisamente problematiche sono tuttavia le ragioni addotte da Schmitt che militano contro ogni tentativo di superamento della pluralità intesa come duro conflitto.

Schmitt fonda la possibilità della statualità sul conflitto tra Stati. Seguendo la logica di protezione e obbedienza, l'ordinamento scomparirebbe non appena il bisogno di protezione divenisse superfluo. Secondo questa logica, la pluralità di Stati presuppone una minaccia esterna, la quale conduce all'integrazione sociale e assicura quindi l'esistenza degli Stati. «L'unità politica presuppone la possibilità concreta del nemico e con ciò l'esistenza simultanea di altre unità politiche» (BP 54). Inoltre, la pluralità di Stati permette di canalizzare il po-

³⁸ Per un'applicazione attuale del concetto di “ordinamento concreto”, si veda N. BHUTA, *The Frontiers of Extraterritoriality: Human Rights as Global Law*, in ID. (a cura di), *The Frontiers of Human Rights*, Oxford, 2016, pp. 1-20. Per la visione opposta, cfr. M. GOLDMANN, *Internationale öffentliche Gewalt*, Berlin, 2015; I. VENZKE, *How Interpretation Makes International Law. On semantic Change and Normative Twists*, Oxford, 2012.

tenziale aggressivo e di usarlo in modo creativo, producendo dinamicità e storia.

La pluralità di Stati ha inoltre valore normativo, giacché ammette forme di vita diverse che, secondo la terminologia odierna, consentono diversità o identità. In ciò è ravvisabile un'idea centrale del particolarismo e un'importante ragione per la guerra: «solamente i soggetti implicati possono risolvere tra di loro un caso estremo di conflitto; a rigore, ciascuno di essi può decidere in autonomia se l'alterità del nemico implica, nel caso concreto, la negazione della propria esistenza e se quindi questa alterità debba essere respinta o combattuta al fine di proteggere il proprio stile di vita» (BP 27). L'interpretazione di Schmitt dell'alterità è di natura *marziale*: l'«estraneo» è equiparato al «nemico»: «il nemico politico (...) è, per l'appunto, l'altro, l'estraneo, e per determinare la sua essenza è sufficiente che egli sia, in termini esistenziali, qualcosa di diverso e di estraneo in maniera particolarmente intensa» (BP 27). I teoremi sulla cittadinanza transnazionale o cosmopolita sono, tutt'al più, delle chimere³⁹.

3. Implicazioni per il diritto pubblico domestico e internazionale

L'approccio che concepisce l'unità politica a partire dal conflitto violento, in particolare che concepisce lo Stato a partire dalla guerra, ha conseguenze di ampia portata per la comprensione sia del diritto pubblico domestico sia del diritto internazionale. Per il diritto pubblico domestico – oggetto centrale del testo del 1932 – il *Concetto di politico* mira a ricondurre la comprensione, l'interpretazione e l'applicazione del diritto costituzionale di Weimar a una forma di governo autoritaria. Se la proiezione è la capacità di uno Stato di muovere guerra, tale Stato deve essere forte. E ciò, dalla prospettiva di Schmitt, richiede un'autorità effettiva su un popolo omogeneo. Quest'opera appare essere stata scritta principalmente con l'intento di perorare una forma siffatta di unità politica⁴⁰. Conflitti politici interni sono ammissibili solo nella misura in cui non indeboliscono la capaci-

³⁹ A tal fine, nel contesto del diritto pubblico internazionale, A. VON BOGDANDY, I. VENZKE, *op. cit.*, pp. 290 ss.

⁴⁰ Per una ricostruzione dettagliata, si veda T. VESTING, *Erosionen staatlicher Herrschaft. Zum Begriff des Politischen bei Carl Schmitt*, in *Archiv des öffentlichen Rechts*, 1992, pp. 4 e 6.

tà dello Stato di muovere guerra. L’argomento conservatore relativo al primato della politica estera viene in questo modo radicalizzato e stilizzato. Apparentemente Schmitt aveva in mente un modello di unità politica che non ha bisogno di una vera e propria politica interna e che, a livello nazionale, funge piuttosto da amministrazione di beni e persone⁴¹.

Questo primato della dimensione internazionale ha conseguenze di ampia portata per la costruzione interna dello Stato, che anzitutto non deve conformarsi alla concezione liberale di democrazia parlamentare⁴². La limitazione del parlamentarismo, ossia la recisione dei suoi elementi discorsivi, è un aspetto centrale. Inoltre, il *Concetto di politico* propone un’interpretazione fortemente antiindividualistica del diritto. I diritti fondamentali o i diritti umani non costituiscono per Schmitt il fondamento del diritto pubblico. Un aspetto essenziale della società politica e del diritto pubblico sta proprio nel poter inviare un individuo a combattere per la vita e la morte e nel poter esigere l’impegno a morire o a uccidere (BP 46). La statualità correttamente intesa richiede un forte Esecutivo con poteri potenzialmente dittatoriali e la possibilità di imporre lo stato d’eccezione, inclusa la facoltà di sospendere l’intero ordinamento giuridico: «il compito di uno Stato normale sta soprattutto nel produrre, all’interno dello Stato e del suo territorio, una situazione di pieno appagamento, nell’assicurare “pace, sicurezza e ordine” e nel creare così una situazione di *normalità*, il cui presupposto è che le norme giuridiche possano essere valide, in quanto ogni norma postula la situazione di normalità e nessuna può avere validità in una situazione assolutamente anomala» (BP 46). Ciò include anche la facoltà di dichiarare una persona «nemico dello Stato», privandola così della protezione garantita dall’ordinamento giuridico (BP 46 s.). La possibilità di dichiarare un soggetto «nemico» è un elemento costitutivo per il concetto di popolo in quanto «essenza della sua esistenza politica» (BP 50).

Pertanto, il pluralismo appartiene alla sfera internazionale e non alla politica interna. Sul piano interno, il pluralismo – sia esso di natura sociale o politica – mette in pericolo l’esistenza dello Stato (BP 37). Ancorchè il *Concetto di politico* rimanga vago in merito al necessario

⁴¹ E.-W. BÖCKENFÖRDE, *op. cit.*, p. 285.

⁴² Per i dibattiti al tempo di Schmitt, si vedano i contributi raccolti in C. GUSY (a cura di), *Demokratisches Denken in der Weimarer Republik*, Baden-Baden, 2000.

grado d'omogeneità o in merito al rapporto con le persone che non si integrano, appare chiaro che la teoria di Schmitt non solo ammette misure d'opposizione alle ambizioni pluralistiche e ai "facinorosi", ma addirittura le esige.

Come per il diritto pubblico domestico, anche per il diritto internazionale il *Concetto di politico* è ricco d'implicazioni. Il *Concetto di politico* raffigura quasi tutti gli elementi della visione convenzionale del diritto internazionale come deficitari o fuorvianti. Esso mette alla prova molte concezioni che, al giorno d'oggi, appaiono acquisite. L'idea di un diritto pubblico internazionale per istituzioni internazionali che perseguano in maniera inclusiva l'interesse generale attraverso strumenti di governo propri, appare, nell'ottica di Schmitt, totalmente assurda. Il *Concetto di politico* suggerisce altri orientamenti.

Già il concetto stesso di diritto internazionale viene messo in discussione, così come il taglio seguito dalla dottrina oggi prevalente. Schmitt considera la concezione dominante del diritto internazionale fuorviante, giacché il termine suggerisce una certa indipendenza dagli Stati. E visto che tale indipendenza è – agli occhi di Schmitt – impossibile, le organizzazioni, come ad esempio la Società delle Nazioni, appaiono più strumenti di politica estera di alcuni Stati piuttosto che vere organizzazioni *internazionali*, nel senso di organizzazioni in parte autonome (BP 56 s.)⁴³. Ciò che la dottrina tradizionale presenta come diritto internazionale, nel *Concetto di politico* sembra piuttosto diritto delle relazioni di politica estera.

In secondo luogo, Carl Schmitt considera il tradizionale approccio del diritto internazionale troppo ristretto per poter comprendere a pieno l'ordinamento tra Stati e contesta pertanto il contributo chiave al diritto internazionale di Heinrich Triepel e, indirettamente, anche quello di Dionisio Anzilotti. Triepel, probabilmente il più rilevante giurista conservatore dell'epoca di Weimar⁴⁴, aveva introdotto la distinzione, tanto innovativa quanto categorica, tra diritto interno e diritto internazionale (*Landesrecht* e *Völkerrecht*), oltretutto il dualismo⁴⁵. Per Schmitt è solamente apparenza. Egli promuove un campo

⁴³ Su questo momento concettualmente determinante, H.G. SCHERMERS, N. BLOKKER, *International institutional law. Unity within diversity*, V ed., Leiden-Boston, 2011, par. 44.

⁴⁴ Su Triepel, si veda U. GASSNER, *Heinrich Triepel. Leben und Werk*, Berlin, 1999.

⁴⁵ H. TRIEPEL, *Völkerrecht und Landesrecht*, Leipzig, 1899. Sul dualismo, si veda inoltre l'importante contributo di D. ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale. Lezioni tenute nell'Università di Roma nell'anno scolastico 1922-23*, Roma, 1923, pp. 29 ss.

più ampio, che inizialmente denomina *Jus Gentium* e successivamente *Jus Publicum Europaeum*⁴⁶. Questo campo comprende non solo il diritto internazionale, ma anche i principi costituzionali comuni e un sistema comune di protezione della proprietà, e cioè qualcosa di simile a un *diritto transnazionale dell’economia*. Nel suo libro successivo, *Jus Publicum Europaeum*, Schmitt dedica molta attenzione a questi principi costituzionali comuni europei e a una costituzione economica comune prima della Grande Guerra. Di conseguenza, il campo ristretto del diritto internazionale – prosegue Schmitt – semplicemente si disinteressa al nodo centrale che è necessario per una piena comprensione dell’ordinamento interstatale. Come altri spunti di Schmitt, a tale affermazione non si può negare una certa fondatezza, come dimostrano attuali tentativi volti ad ampliare la storia del diritto internazionale⁴⁷ ovvero il concetto di diritto europeo⁴⁸.

In terzo luogo, il *Concetto di politico* analizza criticamente la tradizionale visione del progresso nel diritto internazionale, in particolare alla luce delle innovazioni introdotte dopo la Seconda Guerra Mondiale. Schmitt presenta lo *jus gentium* del 1914 come l’apice della civilizzazione, poichè ha civilizzato la guerra. Questa conquista è andata però persa dopo la Prima Guerra Mondiale. Il *Concetto di politico* si oppone a gran parte di quello che, nel diritto internazionale contemporaneo, è spesso considerato uno sviluppo pioneristico. Sicchè, per Schmitt, lo *ius ad bellum* costituisce l’anima del diritto internazionale (BP 45)⁴⁹. E così, il riconoscimento dell’autorità di un’istituzione co-

⁴⁶ L’autore ha una posizione simile con riguardo al diritto europeo. Cfr. A. VON BOGDANDY, *The Idea of European Public Law Today*, in A. VON BOGDANDY, P.M. HUBER, S. CASSESE (a cura di), *The Max Planck Handbooks in European Public Law: The Administrative State*, vol. I, Oxford, 2017, p. 1; S. HINGHOFER-SZALKAY, *European Public Law – Lessons from the Concept’s Past*, in A. VON BOGDANDY, P.M. HUBER, S. CASSESE (a cura di), *The Max Planck Handbooks in European Public Law*, cit., p. 30. Cfr. anche P.P. PORTINARO, *La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt*, Milano, 1982.

⁴⁷ M. KOSKENNIEMI, *What Should International Legal History Become?*, in S. KADELBACH, T. KLEINLEIN, D. ROTH-ISIGKEIT (a cura di), *System, Order and International Law – The Early History of International Legal Thought*, Oxford, 2017, p. 381.

⁴⁸ In maniera più dettagliata, A. VON BOGDANDY, *Was ist Europarecht? Eine Fortschreibung von Begriff und Disziplin*, in *Juristenzeitung*, 2017, p. 589, trad. it. *Il diritto europeo oltre “l’Unione sempre più stretta”*: ricostruzione del concetto e della metodologia comparativa della Corte di giustizia, in *Il Diritto dell’Unione Europea*, 2017, pp. 9 ss.

⁴⁹ C. SCHMITT, *Ex Captivitate Salus: Erfahrungen der Zeit 1945/47*, Köln, 1950, p. 71; ID., *Der Nomos der Erde*, cit., pp. 19, 62, 112 ss., 115, 120, 165, 180, 189, 194 ss., 200 ss., 213, 222, 232 ss., 247, 255, 258, 264 ss., 273 s., 284 ss.

me il Consiglio di sicurezza dell'ONU mette in pericolo la statualità (BP 49), il divieto dell'articolo 2(4) della Carta delle Nazioni Unite appare assurdo agli Stati propriamente detti (BP 50), gli Stati deboli non hanno diritto d'esistere (BP 53). A detta di Schmitt, le organizzazioni internazionali possono offrire «un contesto negoziale che, a seconda delle circostanze, può risultare assai utile» (BP 57), ma nulla di più.

Ciò ha implicazioni enormi per l'odierno intendimento del diritto internazionale. Secondo il pensiero di Schmitt molti concetti importanti appaiono ingannevoli, fuorvianti, ideologici; oltre al concetto di «internazionale» vi sono altri concetti chiave come umanità e universalismo, ma anche l'idea di progresso. Per Schmitt essi servono più come facciata, dietro la quale si nasconde l'egemonia statunitense. Lo smascheramento diventa così un compito fondamentale della scienza giuridica.

Il *Concetto di politico* non offre tuttavia una risposta a come, partendo da questa premessa, si debba istituire un ordine sociale a livello internazionale. Per lo meno dopo la Seconda Guerra Mondiale, Schmitt considera l'ordinamento statocentrico di origine westfalica non più adeguato ai tempi. In aggiunta, solo poche comunità sono ancora veri e propri Stati alla luce del criterio della conduzione autonoma della guerra. È in questo senso che deve intendersi l'estrema affermazione di Schmitt contenuta nell'edizione del 1963 secondo cui l'«era della statualità» è giunta alla fine. Con ciò non si vuol dire che, in generale, non esistano più Stati ovvero che non avrebbe senso avvalersi della parola *Stato*: si pensi solo al fatto che alcuni dei migliori allievi di Schmitt fondarono nel 1962 la rivista *Der Staat*, un progetto che Schmitt nel 1963 non intendeva screditare. Tuttavia, l'ordinamento interstate fondato sull'autonomia militare dello Stato appartiene al passato. Ai tempi della Guerra Fredda, quando si affrontavano conflittualmente due blocchi rispettivamente guidati da una superpotenza, questa tesi apparve tutt'altro che assurda, anche se già allora criticamente riduttiva.

La proposta più nota di Schmitt sull'ulteriore sviluppo dell'ordinamento internazionale era quella di un grande spazio, sulla falsariga di quello che egli vedeva come il potere egemone degli Stati Uniti nell'emisfero occidentale. Egli prefigurava per l'Europa un or-

dinamento di questo tipo, sotto dominio tedesco⁵⁰. Schmitt propose questa variante dell'imperialismo nei primi anni '40, ossia dopo aver licenziato il *Concetto di politico*, in particolare in *Raum und Großraum im Völkerrecht* (1940)⁵¹ e in *Völkerrechtliche Großraumordnung* (1941)⁵². Non appena però la bandiera sovietica fu issata sul *Reichstag*, Schmitt non scrisse più alcuna proposta costruttiva⁵³. Si dedicò a criticare il nuovo ordine europeo e a contestare la responsabilità bellica della Germania⁵⁴. Nel *Nomos della Terra*, la sua opera più famosa sul diritto internazionale, che doveva dare un nuovo impulso alla sua carriera dopo la Seconda Guerra Mondiale, non si rinviene alcuna proposta costruttiva.

Tuttavia, il *Concetto di politico* rimane una fonte d'ispirazione veramente influente per quanto riguarda la critica o la “decostruzione” del diritto internazionale contemporaneo. Schmitt afferma in maniera icastica che «la guerra più spaventosa si combatte solo in nome della pace, l'oppressione più terribile si compie in nome della libertà e la brutalità più efferata si perpetra in nome dell'umanità» (BP 94)⁵⁵. Questo è un nodo centrale, e non solo per il pensiero giuridico.

⁵⁰ La proposta di creare delle istituzioni politiche per spazi geografici più ampi non è nuova. Al riguardo si veda A. VON BOGDANDY, S. HINGHOFER-SZALKAY, *Das etwas unheimliche Ius Publicum Europaeum. Begriffsgeschichtliche Analysen im Spannungsfeld von europäischem Rechtsraum, droit public de l'Europe und Carl Schmitt*, in *ZaöRV*, 2013, p. 209.

⁵¹ C. SCHMITT, *Raum und Großraum im Völkerrecht*, in *Zeitschrift für Völkerrecht*, 1941, pp. 234 ss.

⁵² C. SCHMITT, *Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte*, IV ed., Berlin, 1941, trad. it. *L'ordinamento dei grandi spazi nel diritto internazionale con divieto di intervento per potenze straniere. Un contributo sul concetto di impero nel diritto internazionale*, in Id., *Stato, grande spazio, nomos*, Milano, 2015, pp. 101 ss.

⁵³ In quale misura l'Unione europea possa essere analizzata con la lente dei concetti schmittiani è oggetto di numerosi dibattiti, C. JOERGES, N. SINGH GHALEIGH (a cura di), *Dark legacies of law in Europe. The shadow of national socialism and fascism over Europe and its legal traditions*, Oxford, 2003.

⁵⁴ C. SCHMITT, *Ex Captivitate Salus*, cit., pp. 55 e 59; ID., *Das internationalrechtliche Verbrechen des Angriffskrieges und der Grundsatz “Nullum crimen, nulla poena sine lege”*, Berlin, 1994, p. 81. Al riguardo, M. STOLLEIS, *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, vol. 4, München, 2012, p. 204.

⁵⁵ C. SCHMITT, *Begriff des Politischen*, cit., p. 94.

III – CRITICA E INSEGNAMENTO DEL *CONCETTO DI POLITICO* DI SCHMITT

1. Criteri di valutazione e teoria di diritto pubblico

Una valutazione del *Concetto di politico* di Schmitt richiede un parametro. Visto che il *Concetto di politico* si presenta come testo scientifico, il parametro di riferimento non può che essere quello della “verità” delle affermazioni in esso contenute⁵⁶. Tuttavia, questo parametro va precisato con criteri adeguati⁵⁷. E ciò presuppone una riflessione sull’essenza della disciplina cui questo testo appartiene.

Il *Concetto di politico* si presenta come testo giuridico, scritto per un pubblico di esperti di diritto pubblico domestico e internazionale⁵⁸. Ora, molti qualificano il *Concetto di politico* piuttosto come un testo di filosofia politica. Da un punto di vista accademico, una tale lettura è certamente legittima, così come la valutazione del testo alla luce dei parametri della filosofia politica, della teoria politica, della scienza politica o di altre discipline. Nessun autore può predeterminare i parametri secondo cui il suo testo viene valutato. Ciò detto, qui, ai fini della valutazione del testo di Schmitt, vengono adottati i criteri della disciplina cui l’autore ha consegnato il suo testo. Pertanto, nel prosieguo, non si tratta solamente del *Concetto di politico*, bensì della teoria del diritto pubblico in generale.

Il *Concetto di politico* si presenta come un testo scientifico giuridico, ma non come un testo dogmatico. Secondo la prefazione all’edizione del 1963, «si ambisce a definire una cornice per specifi-

⁵⁶ E.-W. BÖCKENFÖRDE, *op. cit.*, p. 299. Diversamente, però, Schmitt non sembra volerlo accettare, si veda R. MEHRING, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall*, cit., pp. 240 e 269, ove si afferma: «es gibt keine Wissenschaftlichkeit in geistesgeschichtlichen Fragen».

⁵⁷ Innovativo in tal senso, cfr. H. SCHULZE-FIELITZ, *Was macht die Qualität öffentlich-rechtlicher Forschung aus?*, in *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, 2002, p. 1. Si vedano inoltre i contributi in G. NAPOLITANO (a cura di), *Guida alla ricerca per i giovani giuristi*, Roma, 2012.

⁵⁸ Ciò corrispondeva all’autopercezione di Schmitt in generale. Si veda, al riguardo, R. MEHRING, *Carl Schmitt. Zur Einführung*, cit., p. 146, il quale si preoccupa di capire quali conseguenze questa autopercezione abbia per un’analisi filosofica, storica e politologica. Si veda inoltre quanto affermato in C. SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso*, cit., p. 34, ove Schmitt afferma: «[m]i sento al cento per cento giurista e niente altro. E non voglio essere altro. Io sono giurista e lo rimango e muoio come giurista e tutta la sfortuna del giurista vi è coinvolta».

che questioni giuridiche, al fine di mettere ordine in una tematica confusa e di ricavare così una topica dei suoi concetti» (BP 9). Un tale sforzo concettuale fa apparire il *Concetto di politico* come un contributo alla sottodisciplina giuridica che in Germania viene tradizionalmente definita teoria generale dello Stato (*Allgemeine Staatslehre*)⁵⁹.

Schmitt dà a questa sottodisciplina impulsi importanti. Così, il suo testo *Verfassungslehre*⁶⁰, apparso nel 1928, pare preannunciare un’evoluzione della dottrina dello Stato verso la teoria costituzionale. Oggi, questa disciplina viene spesso definita così. Il suo *Concetto di politico*, apparso nel 1932, dà un ulteriore, importante impulso verso una teoria generale del diritto pubblico (*Allgemeine Theorie des öffentlichen Rechts*), che abbraccia sia il diritto pubblico domestico sia il diritto internazionale. La necessità di una corrispondente costruzione teorica appare oggi evidente: si pensi solamente ai concetti di diritto transnazionale, di diritto amministrativo globale, di diritto pubblico internazionale ovvero all’autopercezione dell’*International Society of Public Law*⁶¹.

Quali sono i criteri rilevanti per un contributo di questa disciplina scientifica?⁶² La dottrina generale dello Stato, o meglio la teoria del diritto pubblico, si misura soprattutto con questioni a cui il “funzio-

⁵⁹ Georg Jellinek definì così la disciplina nell’omonimo libro del 1899. Simili approcci sono però presenti anche in altre tradizioni, si veda L. DUGUIT, *L’État, le droit objectif et la loi positive*, Paris, 2003, con prefazione di Franck Moderne, pubblicato inizialmente nel 1901; F. LANCHESTER, *Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano, 1994; M. LOUGHLIN, *Foundations of Public Law*, Oxford, 2010. In particolare la tradizione scientifica tedesca ricomprende, in questa disciplina, sia il diritto costituzionale che il diritto internazionale. Si vedano, al riguardo, le opere di Caspar Bluntschli, Georg Jellinek, Heinrich Triepel e Hans Kelsen ovvero, in tempi più recenti, quelle di Ulrich Scheuner, Karl Doehring, Alexander Somek, Christoph Möllers, Matthias Kumm e Frank Schorkopf. Per una ricostruzione – assai lusinghiera per un tedesco – di questa tradizione scientifica, si veda M. KOSKENNIEMI, *Between Coordination and Constitution. International Law as a German Discipline*, in *Redescriptions. Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory*, 2011, pp. 45-70. Diversamente, invece, A. JAKAB, *European Constitutional Language*, Cambridge, 2016, pp. 298 ss.

⁶⁰ C. SCHMITT, *Verfassungslehre*, München-Leipzig, 1928.

⁶¹ P. JESSUP, *Transnational Law*, New Haven, 1956; B. KINGSBURY, N. KRISCH, R. STEWART, *The Emergence of Global Administrative Law*, in *Law & Contemporary Problems*, 2005, pp. 15-61; S. CASSESE, *Administrative Law Without the State? The Challenge of Global Regulation*, in *NYU Journal of International Law & Politics*, 2005, pp. 663-94; J.H.H. WEILER, *The International Society for Public Law*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2014, p. 1.

⁶² Una riflessione dettagliata è offerta in M. MORLOK, *Was heißt und zu welchem Zweck studiert man Verfassungstheorie?*, Berlin, 1988.

namento normale” della scienza giuridica con il suo “metodo giuridico” – il metodo dominante nella maggior parte dei paesi – non può dare risposta. I compiti principali della teoria del diritto pubblico stanno nel riflettere i concetti chiave della ricerca giuridica, nello svilupparli, sostituirli o elaborare criteri per la critica scientifica⁶³, ossia con le parole di Schmitt: nel definire una cornice per questioni giuridiche, nel fornire orientamento, nel chiarire concetti fondamentali (BP 9).

Giacchè aspetti importanti legati a tali questioni sono trattati anche in altre discipline di ricerca, questa sottodisciplina giuridica si presta in particolar modo all’interdisciplinarietà. È importante notare che si tratta di uno spazio *intradisciplinare*, nel quale si può praticare l’*interdisciplinarietà*. Accademici, che sono giuristi per formazione, affiliazione istituzionale o identità, possono in quanto giuristi, ossia nell’ambito dei compiti loro affidati, interagire con temi, domande di ricerca, metodi e conoscenze di altre discipline. All’interno di questa sottodisciplina la ricerca giuspubblicistica incontra la scienza della storia, la storia del pensiero politico e la filosofia, la sociologia, la scienza politica, l’economia, la psicologia, le neuroscienze o la teologia. Nella tradizione europea, e nel *Concetto di politico*, avviene uno scambio soprattutto tra scienza giuridica e teoria politica, filosofia pratica e scienza della storia (BP 14).

La collocazione *intradisciplinare* è d’importanza fondamentale. Anzitutto, domande provenienti dal mondo del diritto – domande sull’elaborazione delle norme, sulla loro applicazione, sulla costruzione della dogmatica giuridica o sulla critica giuridica – stimolano l’interazione con altre discipline e la ricezione del loro sapere. Visto che queste domande, quantomeno nel loro aspetto concreto, sono tendenzialmente estranee ad altri ambiti di ricerca, la loro risposta richiede un’angolazione specifica. Questo conduce al secondo punto: giacchè nel caso della teoria del diritto pubblico si tratta di una disciplina giuridica, il rispetto dei parametri viene controllato da altri giuristi, colleghi degli autori. E poiché questi parametri devono essere calibrati in relazione agli specifici temi di ricerca, essi non possono completamente corrispondere ai parametri di altre discipline.

Questa sottodisciplina apre specificamente il diritto pubblico all’interdisciplinarietà e permette così l’integrazione, all’interno del sa-

⁶³ M. JESTAEDT, *Verfassungstheorie als Disziplin*, in O. DEPENHEUER, C. GRABENWARTER (a cura di), *Verfassungstheorie*, Tübingen, 2010, pagg. 20 e 26.

pere giuridico, di contributi di altre discipline. L’obiettivo forse più importante è creare modelli fondamentali e orientativi che forniscano una cornice per strutture dogmatiche e per una lettura di fenomeni giuridici concreti (norme, sentenze, prassi, dottrine, interpretazioni). Questa sottodisciplina partecipa quindi a discorsi extragiuridici con l’obiettivo di arricchire le operazioni giuridiche interne con nuove conoscenze, così da influenzare la comprensione, l’elaborazione, l’interpretazione, l’applicazione nonché la critica del diritto positivo. Una tale ricerca non elimina i confini tra discipline, ma lavora in maniera ‘trasfrontaliera’.

Oggi, la necessità di un’estensione interdisciplinare sembra essere suggerita persino dalla prospettiva interna della dottrina e del “metodo giuridico”, in quanto il paradigma cognitivo tradizionale dell’interpretazione e dell’applicazione giuridica si è dimostrato insostenibile. Come provato in maniera innovativa tra gli altri da Schmitt e dal suo arcirivale Kelsen⁶⁴, sia l’interpretazione che l’applicazione del diritto comprendono solitamente un elemento normogenetico. Così come le costruzioni dogmatiche hanno, di regola, un contenuto normativo autonomo che supera la fonte di diritto cui afferiscono. Operazioni giuridiche di questo tipo si collocano in un orizzonte ampio di visioni del mondo, di concezioni morali e d’idee circa la possibilità e le condizioni dell’ordine sociale. La prospettiva giuridica interna dev’essere integrata da considerazioni esterne capaci di orientare la costruzione del diritto pubblico. Beninteso: almeno per quanto riguarda la maggior parte degli studiosi dell’Europa continentale, questa concezione non mette in discussione la possibilità né la necessità di una razionalità interna propria delle operazioni giuridiche. Peraltro, anche Schmitt la pensa così. Nel 1944, con il suo tipico stile radicale, egli si spinse ad affermare che la scienza giuridica autonoma è l’ultimo baluardo della razionalità occidentale⁶⁵. Il fatto che anche Schmitt supporti la tesi dell’importanza della razionalità giuridica interna, non la rende di per sé falsa⁶⁶.

⁶⁴ Kelsen sostenne Schmitt nel tentativo di ottenere una cattedra a Colonia, mentre Schmitt non fece nulla quando i nazionalsocialisti gli fecero pressioni affinché lasciasse la sua cattedra a Colonia. Così, R. MEHRING, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall*, cit., pp. 287 ss.

⁶⁵ C. SCHMITT, *Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft*, Tübingen, 1950, pp. 29-32.

⁶⁶ Cfr. solo l’elevato apprezzamento di J. HABERMAS, *Discourse Theory and International Law. An Interview with Jürgen Habermas (questions by Armin von Bogdandy)*, 2013, p.

Quali sono dunque i parametri di valutazione di questa ricerca? I contributi in materia appaiono spesso esplorativi e in qualche modo più “soggettivi” dei testi dogmatici. Di tanto in tanto, ci si imbatte in testi che sembrano speculativi, saggistici, associativi, senza che per questo venga meno il loro carattere di testi giuridici. Nella misura in cui questi testi s’avvalgono di conoscenze prese da altre scienze, l’elaborazione risulta spesso, in qualche modo, sincretistica, eclettica o riduzionista.

La flessibilità in materia di standard scientifici nella costruzione teorica giuspubblicistica va tuttavia intesa come un tratto essenziale di questa sottodisciplina, che le permette di assolvere la propria funzione di ‘lavoratrice trasfrontaliera’ su orizzonti ampi. Inoltre, flessibilità non significa assenza di parametri: vi sono, infatti, parametri con i quali è possibile identificare e valutare un testo come contributo di questa sottodisciplina. La mia pluriennale esperienza come membro del comitato editoriale della rivista *Der Staat*⁶⁷, che è specificamente dedicata a questa sottodisciplina, mi ha insegnato che l’apertura e la flessibilità della materia non implicano che “tutto è lecito”. Tra i parametri rilevanti ai fini dell’identificazione e della valutazione di un testo si annoverano l’allacciamento ragionato allo stato attuale della ricerca in materia, l’intelligibilità della sua riflessione e dei suoi singoli argomenti, la sua coerenza interna, un confronto argomentativo con altri testi, in particolare con approcci diversi, precisione e rigore nella presentazione del materiale rilevante (fonti normative, decisioni giudiziali, dottrine, realtà storico-sociali, altri contributi scientifici)⁶⁸. Se si assumono questi criteri congiuntamente ai concetti della teoria della verità, si delinea una concezione sincretistica della verità di questa sottodisciplina che presenta e probabilmente combina in maniera efficace

4. Il testo dell’intervista è consultabile alla pagina web della *European Society of International Law*.

⁶⁷ La rivista ha un’origine schmittiana. Al proposito, E. GROTHE, *Zwischen Geschichte und Recht. Deutsche Verfassungsgeschichtsschreibung 1900–1970*, München, 2005, pp. 402-405, in particolare p. 404; F. GÜNTHER, *Denken vom Staat her. Die bundesdeutsche Staatsrechtslehre zwischen Dezision und Integration 1949–1970*, München, 2004, pp. 225-229, in particolare p. 226.

⁶⁸ Molti di questi criteri sono trattati nel dettaglio da H. SCHULZE-FIELITZ, *op. cit.*, pp. 26 ss.

elementi del corrispondentismo, della teoria coerentista e di quella del consenso universale⁶⁹.

Un altro criterio per la valutazione di un testo è il suo potenziale contributo alla migliore comprensione e allo sviluppo del diritto. Vista la funzione che questa sottodisciplina svolge con riferimento alle altre sottodiscipline giuridiche, il potenziale euristico costituisce un criterio estremamente importante. I contributi di questa sottodisciplina acquisiscono maggiore attendibilità nella misura in cui stimolano e supportano la (ri)costruzione dogmatica e operazioni giuridiche concrete, sensibili a un contatto più stretto con il materiale giuridico positivo⁷⁰. Importante per la valutazione è che questo criterio includa l’elaborazione di concetti capaci di dar espressione alla *Weltanschauung* di attori rilevanti nel sistema giuridico, come politici-legislatori o giudici-applicatori del diritto. In questo, la costruzione teorica giuspubblicistica rivela un parallelismo con i processi cognitivi propri delle scienze naturali, nei quali, nella fase iniziale di una ricerca, può essere avanzata un’ipotesi altamente speculativa da dimostrarsi poi sulla base di una ricerca empirica. Un elemento importante per la valutazione di una costruzione teorica di diritto pubblico si rinviene nel dimostrare se essa genera dottrine giuridiche efficaci, se conduce a una migliore comprensione delle operazioni giuridiche ovvero se fornisce un contributo accademico utile alla politica del diritto o alla critica giuridica. Per questa ragione, l’approccio del diritto pubblico internazionale investe molte energie proprio nell’elaborazione di regimi giuridici dettagliati relativi alle procedure decisionali delle istituzioni internazionali⁷¹.

⁶⁹ Mentre K. GLOY, *Wahrheitstheorien*, Tübingen-Basel, 2004, pp. 168 s., rigetta ogni combinazione sincretistica tra teoria coerentista e corrispondentismo, N. RESCHER propone nel suo libro *The Coherence Theory of Truth*, Oxford, 1973, una combinazione tra le suddette teorie della verità. Cfr. inoltre J. HABERMAS, *Wahrheitstheorien*, in H. FAHRENBACH (a cura di), *Wirklichkeit und Reflexion. Festschrift für Walter Schulz zum 60. Geburtstag*, Pfullingen, 1973, p. 211; K. LORENZ, *Wahrheitskriterium*, in J. MITTELSTRAB (a cura di), *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie*, vol. 4, Stuttgart, 1997, p. 594; M. GLANZBERG, *Truth*, in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2013. Per una discussione sulla verità in relazione alla scienza giuridica, si veda K. ENGISCH, *Wahrheit und Richtigkeit im juristischen Denken*, München, 1963, pp. 5-6; M.R. DECKERT, *Recht und Wahrheit: Zum gegenwärtigen Stand der Diskussion*, in *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 1996, p. 45.

⁷⁰ U. VOLKMANN, *Wie die Theorie der Verfassung ihren Inhalt bestimmt*, in *Der Staat*, 2015, pp. 35 e 60.

⁷¹ Per esempio, si veda A. VON BOGDANDY, M. GOLDMANN, *The Exercise of International Public Authority through National Policy Assessment. The OECD’s PISA Policy as a Para-*

La flessibilità nei criteri della costruzione teorica giuspubblicistica deve quindi fare in modo di rimanere ancorata a procedure di argomentazione giuridica altamente controllate. Lo status epistemico di un tale contributo scientifico è, a ben vedere, quello di un'ipotesi, il cui valore dev'essere provato all'interno di discorsi giuridici più concreti. Pertanto, una tale costruzione teorica può rischiare il fitto della normatività giuridica solo in maniera limitata. Chi si affida solamente a essa, smarrirà facilmente la retta via.

2. Valutazione degli argomenti di Schmitt

Seguendo le direttrici previamente sviluppate, il *Concetto di politico* viene ora esaminato in riferimento a due aspetti che determinano la rilevanza del testo schmittiano per il diritto internazionale orientato alla cooperazione, in generale, e per l'approccio del diritto pubblico internazionale, in particolare. Anzitutto, si tratta di vagliare la pertinenza degli argomenti presentati nel *Concetto di politico* attraverso cui si osteggiano le basi di un pensiero nel quale le organizzazioni internazionali perseguono un interesse generale transnazionale in maniera inclusiva. Giacchè la dicotomia amico-nemico costituisce la chiave di volta della concezione schmittiana di diritto pubblico, gli argomenti che sostengono questa concezione devono essere posti al centro del vaglio critico.

Il primo argomento di Schmitt ha natura antropologica: l'aggressività, compresa la prontezza al conflitto violento, è un tratto così dominante nell'essere umano – *rectius*: negli uomini – che tutto il diritto pubblico deve essere concepito alla luce di questa predisposizione⁷². Questa affermazione non convince: vi sono, infatti, numerosi studi condotti da psicologi, sociologi e antropologi che dimostrano come il comportamento cooperativo è riscontrabile tanto spesso quan-

digm for a New International Standard Instrument, in *International Organizations Law Review*, 2008, p. 241; ID., *Sovereign Debt Restructurings as Exercises of International Public Authority: Towards a Decentralized Sovereign Insolvency Law*, in C. ESPÓSITO, Y. LI, J.P. PABLO BOHOSLAWSKY (a cura di), *Sovereign Financing and International Law. The UNCTAD Principles on Responsible Sovereign Lending and Borrowing*, Oxford, 2013, p. 39; A. VON BOGDANDY, I. VENZKE, *op. cit.*, in particolare la parte IV.

⁷² Cfr. *supra*, II, 2.

to quello conflittuale⁷³. Naturalmente, quelle posizioni che postulano la bontà ovvero il costante perfezionamento della natura umana sono tanto problematiche quanto le affermazioni di Schmitt. Tuttavia, tali affermazioni non devono essere il necessario punto di partenza per le concezioni relative al perseguimento istituzionalizzato dell'interesse generale a livello internazionale. Quest'ultime possono tranquillamente operare sulla base di presupposti teorico-conflittuali⁷⁴. Lo stesso Kant realizzò il suo progetto universalistico prendendo le mosse da una concezione antropologica scettica. Perorare forme istituzionalizzate di cooperazione internazionale non significa perorare il pacifismo. Alla stessa maniera, il riconoscimento della dinamica creativa dei conflitti, di cui si hanno molteplici manifestazioni, non implica in alcun modo il riconoscimento dell'inimicizia come legame interpersonale fondamentale e come unica proiezione determinante per la comprensione del comportamento umano, del diritto pubblico domestico o internazionale. Per Schmitt lo sviluppo in senso cooperativo di uno spazio giuridico europeo nel dopoguerra sarebbe stato impensabile⁷⁵.

Il secondo argomento di Schmitt recita così: credere al peccato originale è fondamentale per l'ordine sociale. Questo argomento non appare convincente, neppure se considerato dalla prospettiva del credo cattolico. Infatti, tale argomento è incompatibile con il sacramento del battesimo nell'interpretazione datane dalla Chiesa cattolica⁷⁶. Nel complesso, la posizione di Schmitt può difficilmente considerarsi un'elaborazione di contenuti religiosi del cattolicesimo e tantomeno ritenersi che abbia, almeno nel mondo cattolico, forza persuasiva. Così, anche l'insofferenza di Schmitt per il diritto naturale (BP 66) entra in conflitto con la teologia neotomista della Chiesa cattolica del primo

⁷³ C.N. DEWALL, C.A. ANDERSON, B.J. BUSHMAN, *The general aggression model: Theoretical extensions to violence*, in *Psychology of Violence*, 2011, pp. 245-58; C.D. PARKS, JEFF JOIREMAN, P.A.M. VAN LANGE, *Cooperation, Trust, and Antagonism: How Public Goods Are Promoted*, in *Psychological Science in the Public Interest*, 2013, pp. 119-65. Questa obiezione fu formulata già da L. STRAUSS, *Anmerkungen zu Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen*, in *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 1932, pp. 728, 732-49.

⁷⁴ Cfr. *supra*, nota 12.

⁷⁵ In maniera chiara, M. DANİ, *Rehabilitating Social Conflicts in European Public Law*, in *European Law Journal*, 2012, pp. 621-625 ss.

⁷⁶ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Vaticano, 1997, pp. 118 s., reperibile sul sito istituzionale della Santa Sede. È bene osservare che Schmitt si considerava cattolico.

‘900⁷⁷. Invero, Schmitt elabora un pensiero importante: il dogma del peccato originale è uno schermo protettivo contro la pericolosa idea secondo cui il male può essere completamente estirpato. Tuttavia, ciò non prova che l’inimicizia è il punto fondamentale per la vera comprensione dell’ordine sociale.

Il terzo argomento ha natura epistemica: l’“essenza delle cose” può riconoscersi solo nello stato d’eccezione, ossia – per il *Concetto di politico* – nella guerra. Questo argomento presenta una fallacia. Infatti, da un punto di vista logico, lo stato d’eccezione dipende dallo stato di normalità. Senza normalità non ci può essere eccezione. In un rapporto di mutua dipendenza non vi può essere alcuna prevalenza epistemica. Beninteso: questa critica non contesta che l’analisi di circostanze eccezionali possa avere valore cognitivo. Naturalmente lo ha, ma solo se posta in relazione allo stato di normalità.

Questa critica include la contestazione del ragionamento attraverso dualismi insuperabili, tipico della teorica schmittiana. Certamente, questi dualismi aiutano a dare struttura agli ambiti del sapere e a generare dinamiche intellettuali. Ciò vale in particolare per quelle poderose riduzioni concettuali che Schmitt confeziona con grande maestria. Ma egli, a differenza di quanto succede nel pensiero dialettico, non si avvale dei dualismi in maniera costruttiva. Anche un metodo dialettico vede i conflitti come fondamentali, tuttavia mira a renderli fecondi e così a contribuire a una migliore comprensione e all’ulteriore sviluppo del diritto, della politica e della società⁷⁸. Schmitt è invece dell’opinione che il pensiero debba essere polemico e che l’idea di progresso, che accompagna il modo dialettico di pensare, sia ingannevole. Alla stregua di Donoso Cortes, Schmitt vuole contrapporre, mettere in conflitto le differenze⁷⁹; il pensiero dialettico, invece, le vuole superare.

⁷⁷ Sulla stretta relazione tra diritto pubblico tedesco e teologia, si veda K. TANNER, *Die fromme Verstaatlichung des Gewissens. Zur Auseinandersetzung um die Legitimität der Weimarer Reichsverfassung in Staatsrechtswissenschaft und Theologie der zwanziger Jahre*, Göttingen, 1987.

⁷⁸ A tal fine si veda la nota 7. Si veda, inoltre, H. BRUNKHORST, *The co-evolution of cosmopolitan and national statehood – Preliminary theoretical considerations on the historical evolution of constitutionalism*, in *Cooperation and Conflict*, 2012, p. 176. Riguardo al nostro modo di procedere, cfr. A. VON BOGDANDY, M. GOLDMANN, I. VENZKE, *op. cit.*, parte II.

⁷⁹ C. SCHMITT, *Politische Theologie*, cit., pp. 59, 65-66.

3. Valutazione della costruzione concettuale di Schmitt

Il *Concetto di politico* non elabora una teoria che confuti gli approcci contrari, come ad esempio quello di un diritto internazionale orientato alla cooperazione e quelli che sostengono ricostruzioni giuridiche del diritto delle istituzioni internazionali all'insegna di un'autorità pubblica internazionale, di un interesse generale transnazionale e di un'elaborazione inclusiva delle politiche. Non si devono temere gli argomenti di stampo schmittiano addotti da politici o giudici. Tuttavia, le debolezze argomentative non privano lo scritto di Schmitt di ogni rilevanza. Anzi: l'incontestabile influenza dello scritto conferma un paradigma generale, ossia che i contributi fondati su premesse deboli possono avere successo e far progredire la ricerca⁸⁰.

Un rilevante contributo del *Concetto di politico* sta nel fatto che esso presenta brillantemente un pensiero che riformula in maniera innovativa e plastica la tradizionale *Weltanschauung* del particolarismo. Ernst Jünger vedeva il vero elemento geniale di Schmitt in tali creazioni concettuali⁸¹. Questa qualità diventa più apprezzabile se si pensa agli elementi che costituiscono un concetto. Come spiega lo stesso Schmitt, l'elaborazione di un concetto richiede qualcosa in più rispetto alla semplice spiegazione sul come avvalersi di una parola: un concetto deve generare conoscenza. Per questo Schmitt nega alla convenzionale definizione di Stato come «status politico di un popolo organizzato su un territorio chiuso» (BP 21) il carattere di concetto. Tuttavia, le affermazioni di Schmitt su quali siano gli elementi costitutivi di un concetto sono poco chiare. Egli cripticamente parla di un «punto di partenza per una rappresentazione semplice e chiara» (BP 21), di «un criterio non desumibile da altri criteri» (BP 26), che «agevolmente chiarifica» (BP 26). Invero, la dicotomia amico-nemico è lungi

⁸⁰ Per un buon esempio di hegelismo naif, che trova espressione in un'opera fondamentale del diritto amministrativo tedesco, si veda O. MAYER, *Deutsches Verwaltungsrecht*, vol. 1, Leipzig, 1895. Nel dettaglio, si veda R. SCHMIDT-DE CALUWE, *Der Verwaltungsakt in der Lehre Otto Mayers: staatsrechtliche Grundlagen, dogmatische Ausgestaltung und deren verfassungsbedingte Vergänglichkeit*, Tübingen, 1999, pp. 206 ss.

⁸¹ Ernst Jünger, citato da R. MEHRING, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall*, cit., p. 424.

dall'essere chiara, come dimostrato da contrastanti concetti del politico⁸².

Studi più recenti, come per esempio quello condotto da Reinhart Koselleck, spiegano meglio il *quid proprium* dell'elaborazione concettuale di Schmitt. Secondo questo studio, le parole danno corpo a un concetto quando identificano qualcosa, lo delimitano e così collegano tra di loro diversi fenomeni, esperienze, teorie ovvero fatti in maniera tale da generare una conoscenza che superi la semplice descrizione di uno stato di cose o di un fenomeno⁸³. Secondo questo parametro, il *Concetto di politico* dà corpo a un concetto forte, anche se su basi teoriche deboli. Gli riesce infatti di fondere esperienze, concezioni e teorie in una forma pregnante (la dicotomia amico-nemico), capace di esprimere la concezione particolaristica del mondo in un'epoca contrassegnata dalla democrazia di massa e dall'interdipendenza internazionale.

Così, in questo testo, Schmitt rinnova, riformula e mette a fuoco, ad uso dei suoi contemporanei, tesi proprie del particolarismo sviluppate nel corso di 2000 anni di storia del pensiero politico. Il primato della politica estera, la precarietà di un ordinamento internazionale fondato sul diritto, l'onnipresenza di forze che mettono a repentaglio la vita, la necessità di *leadership* e di un alto grado d'integrazione quali presupposti dell'ordinamento sociale, però anche il richiamo all'eroismo, al sacrificio per una comunità raccolta attorno a un *leader*, e non da ultimo il disagio verso una società mercificata e tecnicizzata, spinta verso un progresso costante⁸⁴. Il *Concetto di politico* aiuta a capire meglio questi punti di vista che, tanto allora nel 1932 quanto oggi nel 2018, partecipano alla formazione del diritto e alla sua interpretazione. Non pochi cittadini e attori politici di molti Stati sembrano simpatizza-

⁸² Per una critica si veda H. MORGENTHAU, *La notion du "politique" et la théorie des différends internationaux*, cit., pp. 48-58.

⁸³ R. KOSELLECK, *Einleitung*, in O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (a cura di), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, vol. 1, Stuttgart, 1972, pp. XIII e XXIII; ID., *Vergangene Zukunft – Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*, Frankfurt/M., 1988, p. 119. Questa concezione ha, a sua volta, un fondamento schmittiano. Al riguardo, si veda D. EGNER, *Begriffsgeschichte und Begriffssoziologie*, in A. BUSEN, A. WEIß (a cura di), *Ansätze und Methoden zur Erforschung politischen Denkens*, Baden-Baden, 2013, pp. 81 ss.

⁸⁴ C. SCHMITT, *Der Begriff des Politischen. Einleitung von 1971 zur italienischen Ausgabe*, cit., pp. 269 e 271 s. Più nel dettaglio, C. SCHÖNBERGER, *Staatlich und Politisch*, in R. MEHRING (a cura di), *Carl Schmitt. Der Begriff des Politischen*, cit., p. 21.

re con tale postura, anche se non necessariamente nella forma radicale di Schmitt. Si può persino approvare il concetto schmittiano di “verità” nella misura in cui esso riesce a esprimere in maniera adeguata la visione particolarista del mondo.

Il *Concetto di politico* contiene inoltre l’idea di una ricostruzione della storia del diritto internazionale, una storia di ascesa e declino piuttosto che di sviluppo lineare. Solamente pochi sono riusciti a presentare una storia del diritto internazionale egualmente avvincente. Pietre miliari quali le *Epochs of International Law* di Wilhelm Grewe oppure *Il mite civilizzatore delle nazioni* di Martti Koskenniemi sono difficilmente immaginabili senza il contributo di Schmitt⁸⁵. Nel complesso, il *Concetto di politico* si presenta come fonte d’ispirazione per molti testi innovativi che si occupano di temi d’attualità, quali ad esempio la “guerra al terrore”, la crisi dell’Euro o la crisi di sicurezza in America Latina⁸⁶. Il misurarsi con Schmitt può avvenire in maniera apologetica o critica. Certamente, però, apprendere da Schmitt non significa che si debbano per forza condividere le sue premesse e le sue posizioni.

IV – IL CAMMINO IN AVANTI

Il *Concetto di politico* rappresenta una pietra miliare della disciplina giuridica, nella quale quest’ultima dialoga con la teoria politica, la storia e altre discipline al fine di sviluppare le basi del diritto pubblico e la sua capacità critica. A tal fine, la scienza giuridica incoraggia il lavoro ‘trasfrontaliero’ e permette la stesura di testi liberi, eclettici e sincretistici.

⁸⁵ W. GREWE, *Epochs der Völkerrechtsgeschichte*, Baden-Baden, 1984, trad. ing. *The epochs of international law*, Berlin, 2000; M. KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations*, cit.

⁸⁶ Si vedano le fonti citate nella nota 11. Si vedano, inoltre, G. JAKOBS, *Zur Theorie des Feindstrafrechts*, in H. ROSENAU, S. KIM (a cura di), *Straftheorie und Strafgerechtigkeit*, Frankfurt/M., 2010) p. 182; C. KUTZ, *Torture, Necessity and Existential Politics*, in *Cal. L. Rev.*, 2007, p. 235; F. MAYER, *L’Identité constitutionnelle dans la jurisprudence constitutionnelle allemande*, in L. BURGORGUE-LARSEN (a cura di), *L’identité constitutionnelle saisie par les juges en Europe*, Paris, 2011, p. 63.

Il *Concetto di politico* suggerisce un approccio ampio di questa disciplina, che supera lo “Stato” e la sua “Costituzione” e che include fenomeni sovra- e internazionali. Oggi, nella costruzione teorica giuspubblicistica si tratta essenzialmente di sistematizzare, interpretare e analizzare in maniera critica fenomeni giuridici derivanti dall’esercizio di autorità pubblica, non solo a livello nazionale, ma anche a livello sovranazionale e internazionale. Inoltre, questi fenomeni sono intimamente connessi con un’altra idea centrale del *Concetto di politico*. Oggi, il futuro del diritto internazionale è domestico (A.-M. Slaughter) così come il futuro del diritto domestico è internazionale (M. Goldmann). Il neo-nazionalismo difficilmente potrà cambiare qualcosa. Ciò richiede concezioni unitarie del diritto pubblico, che, però, non solo non neghino le differenze tra le sue componenti, ma che piuttosto le spieghino in maniera efficace. V’è quindi bisogno di una nuova topica dei concetti chiave del diritto pubblico (BP 9).

In questa “topica”, lo Stato non può più essere l’unica proiezione della costruzione concettuale giuspubblicistica, come eloquentemente suggerito nel *Concetto di politico*. L’elaborazione di Schmitt non appare tuttavia convincente e, in fin dei conti, è funzionale al suo statalismo nazionalistico. Al riguardo, è significativo che uno dei primi passi compiuti dalla dottrina spagnola dopo il declino del regime franchista, intellettualmente vicino al pensiero di Schmitt, fu quello di sbarazzarsi del concetto di *derecho politico*.

Quale può essere dunque la proiezione? La qualificazione della disciplina dovrebbe cercare questa proiezione nel concetto di “pubblico”⁸⁷. In virtù dell’approccio analitico della materia, ciò conduce al concetto di “autorità pubblica”, il quale permette di identificare le azioni, le istituzioni e le operazioni da sottoporre a un regime giuridico giuspubblicistico conforme alla dimensione normativa del concetto di “pubblico”. Ciò include fenomeni giuridici statali, sovranazionali e internazionali⁸⁸.

⁸⁷ T. VESTING, *Die Staatslehre und die Veränderung ihres Gegenstandes*, in *VVDStRL*, 2004, pp. 41-70, in particolare pp. 60, 63 e 70.

⁸⁸ H. ENROTH, *The Concept of Authority Transnationalised*, in *Transnational Legal Theory*, 2013, pp. 336-53, in particolare p. 345; S. CASSESE, *Global administrative law: The state of the art*, in *International Journal of Constitutional Law*, 2015, pp. 465-68; N. KRISCH, *The Structure of Postnational Authority*, reperibile in [SSRN](#).

Qui non si tratta del gioco delle perle di vetro⁸⁹. V'è un grande bisogno di adempiere in maniera migliore alle aspettative normative verso le istituzioni internazionali, così da fronteggiare la crescente estraniamento nei loro confronti, specialmente perché questa estraniamento alimenta movimenti politici vicini al pensiero di Schmitt. Molti cittadini si sentono impotenti e smarriti di fronte a una globalizzazione alla quale le stesse istituzioni internazionali contribuiscono. Quest'ultime devono esercitare le loro competenze in maniera più legittima ed efficiente, ossia realizzare l'interesse generale in maniera intelligibile, includendo i soggetti interessati⁹⁰. Proprio questo è il codice primario di un diritto pubblico liberaldemocratico.

Con il concetto di “pubblico” è inoltre possibile identificare una tendenza che opera contro il *Concetto di politico* di Schmitt e in favore di un diritto internazionale cooperativo. Proprio un pensiero giurispubblicistico esorta a cercare una sfera pubblica su cui fondare questo diritto. Al giorno d'oggi ci sono sfere transnazionali e globali che certo non sostituiscono, però sì completano e forse anche trasformano le comunità nazionali, così care a Schmitt⁹¹. Sebbene la *Weltanschauung* che trova espressione nel *Concetto di politico* gode oggi di rinnovata forza, un particolarista non potrebbe agevolmente smentire il *dictum* universalistico di Kant secondo cui la violazione del diritto in un punto della terra viene percepita in tutti.

Inoltre, il *Concetto di politico* pone difficili interrogativi con riguardo a qualunque sfera pubblica, a qualsiasi autorità pubblica, a qualsiasi diritto pubblico. Il rigetto del particolarismo schmittiano non dovrebbe condurre alla negazione delle sue intuizioni: la profonda ete-

⁸⁹ Per la posizione opposta, cfr. P. KUNIG, *Völkerrecht als öffentliches Recht – ein Glasperlenspiel*, in A. RANDELZHOFFER (a cura di), *Gedächtnisschrift für Eberhard Grabitz*, München, 1995, p. 325.

⁹⁰ Sul difficile concetto di interesse generale internazionale, cfr. J. STEFFEK, *The output legitimacy of international organizations and the global public interest*, in *International Theory*, 2015, p. 263; J. RAUBER, *Strukturwandel als Prinzipienwandel*, Berlin, 2017, pp. 117 ss.

⁹¹ M. ZÜRN, M. ECKER-EHRHARDT, *Politisierung als Konzept der Internationalen Beziehungen*, in ID. (a cura di), *Die Politisierung der Weltpolitik*, Berlin, 2013, p. 7; P.A. FURIA, *Global citizenship, anyone? Cosmopolitanism, privilege and public opinion*, in *Global Society*, 2005, pp. 331-59. Numerose attestazioni di ciò si possono ricavare dai dettagliati studi pubblicati in WorldPublicOpinion.org. Con specifico riferimento agli Stati Uniti d'America, si veda il report *U.S. Opinion on International Institutions*, 2009, consultabile sul sito del Council on Foreign Relations.

rogeità delle visioni del mondo, d'interessi e d'identità⁹², il pericolo di infiltrazioni particolaristiche all'interno d'istituzioni asseritamente universalistiche, un'alienante depoliticizzazione burocratica nel perseguimento dell'interesse generale, l'intuizione dell'inevitabilità di conflitti che generano vincitori e vinti, la circostanza che il mondo vada plasmato assieme a persone che condividono la visione di Schmitt.

In fin dei conti, le debolezze dello studio concettuale di Schmitt incoraggiano a perseguire con ottimismo il progetto di un diritto pubblico internazionale guidato dai principi dell'interesse generale transnazionale e dell'inclusione democratica contro recrudescenze stataliste o addirittura nazionaliste. Già in seguito alla Seconda Guerra Mondiale, il costituzionalismo liberale ha prevalso sulle concezioni schmittiane d'ordinamento. Naturalmente, come dimostrano i recenti sviluppi, una tale vittoria non è mai definitiva. Tuttavia, dal *Concetto di politico* non si può evincere alcun argomento che induca oggi a rinunciare a questo modello di ordinamento per i livelli statale, sovranazionale e internazionale. Al contrario: il saggio di Schmitt fornisce argomenti per perseguire tale modello, alla luce però dei frammenti di verità che in esso brillano.

⁹² Sul valore della pluralità, si veda J. HABERMAS, *Im Sog der Technokratie: Ein Plädoyer für europäische Solidarität*, in ID., *Im Sog der Technokratie*, Berlin, 2013, pp. 104 s.



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Vicedirettore Francesco **BILANCIA**

Giuditta **BRUNELLI**

Paolo **CARETTI**

Lorenza **CARLASSARE**

Elisabetta **CATELANI**

Pietro **CIARLO**

Claudio **DE FIORES**

Alfonso **DI GIOVINE**

Mario **DOGLIANI**

Marco **RUOTOLO**

Aldo **SANDULLI**

Dian **SCHEFOLD**

Massimo **VILLONE**

Mauro **VOLPI**

Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca

BASCHERINI, Marco **BETZU**,

Gaetano **BUCCI**, Roberto

CHERCHI, Giovanni **COINU**,

Andrea **DEFFENU**, Carlo

FERRAJOLI, Marco

GIAMPIERETTI, Antonio

IANNUZZI, Valeria **MARCENO'**,

Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA**

PINTO, Elisa **OLIVITO**, Laura

RONCHETTI, Ilenia

RUGGIU, Sara **SPUNTARELLI**,

Chiara **TRIPODINA**

Redazione

Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**,

Caterina **AMOROSI**, Alessandra

CERRUTI, Andrea **VERNATA**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)